SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2008.

Annullamento straordinario, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 4-*bis* dello statuto del comune di Asti, introdotto con deliberazione consiliare n. 1 in data 16 gennaio 2007.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4-*bis* dello statuto del comune di Asti, introdotto con deliberazione consiliare n. 1 in data 16 gennaio 2007, che estende il diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione del sindaco, del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali ai cittadini non appartenenti all'Unione europea soggiornanti in Italia e residenti nel comune;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2848/07 del 26 settembre 2007, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, dell'art. 4-*bis* dello statuto del comune di Asti, introdotto dalla deliberazione del consiglio comunale n. 1 in data 16 gennaio 2007.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 2, foglio n. 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2007.

Erogazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto fondo;

Considerato che il citato art. 6, comma 7, vincola l'utilizzo del fondo al finanziamento di progetti volti allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

Ritenuto che la finalità della disposizione citata è riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di definire nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni la cui superficie è contigua al confine delle regioni a statuto speciale.

3 . Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.

4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformità all'art. 119, quinto comma della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Art. 2.

Criteri per la ripartizione del fondo

1. Le risorse del fondo sono ripartite in via generale fra tre macroaree costituite dai territori confinanti con:

a) la regione Valle d'Aosta;

b) la regione Trentino-Alto Adige;

c) la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata aggiungendo ad una quota fissa per ciascuna macroarea, pari al 5% del Fondo, una quota che, calcolata facendo particolare riferimento alla superficie, al numero ed alla popolazione dei comuni confinanti, è pari al 20% per la Valle d'Aosta, al 30% per il Friuli-Venezia Giulia e al 50% per il Trentino-Alto Adige.

3. Nel caso che in relazione ai preti presentati le risorse disponibili per ciascun macroarea risultassero eccedenti, la differenza è attribuita in proporzione fra le altre aree. Le eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo.

4. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono definiti, sulla base delle disposizioni del presente decreto, la ripartizione delle risorse del fondo fra le macroaree, le modalità di presentazione e valutazione dei progetti, i soggetti abilitati alla loro presentazione.

Art. 3.

Ambiti di intervento

1. I progetti finanziabili con le risorse del fondo riguardano i seguenti ambiti:

a) servizi socio-sanitari;

b) servizi di assistenza sociale;

c) servizi scolastici;

d) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici;

e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

f) miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;

g) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;

h) servizi di telecomunicazione;

i) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;

j) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;

k) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

Art. 4.

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti si tiene conto dei parametri sotto indicati in ordine decrescente di importanza:

a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce, misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori interessati;

b) valenza sovra comunale del progetto, intendendosi per tale la capacità dello stesso di investire più comuni confinanti ovvero anche più aree contigue ai territori confinanti purché risulti prevalente il numero dei comuni confinanti. In tal caso l'area interessata deve essere prevalentemente riferita ai comuni confinanti;

c) polifunzionalità dell'intervento, intendendosi per essa la capacità di conseguire obiettivi riconducibili a più ambiti di intervento;

d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto;

e) continuità degli effetti nel tempo dell'azione proposta.

Art. 5.

Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso al contributo finanziario ad un congruo numero di progetti, il limite massimo di finanziamento per ciascun progetto è determinato in misura pari € 300.000. Tale limite è elevato fino a € 1.500.000 nell'ipotesi di progetto a valenza sovra comunale.

Art. 6.

Monitoraggio e revoca degli interventi

1. La valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso sono effettuate dalle regioni competenti in raccordo con il dipartimento degli affari regionali e le autonomie locali.

2. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento degli affari regionali e le autonomie locali proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse già erogate.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2007, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali, è iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 7 intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 23

08A01860

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato

il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.202 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 ottobre e 9 novembre 2007, 8 gennaio e 11 febbraio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 ottobre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 ottobre 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 ottobre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà

ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01878

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2007.

Proroga dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per terapia genica e cellulare somatica di cui al decreto 5 dicembre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2006 «Utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di detti medicinali»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1 del richiamato decreto 5 dicembre 2006, che autorizza, in via transitoria, «fino all'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2007», le produzioni di medicinali per terapia genica e terapia cellulare somatica esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei requisiti definiti nel medesimo decreto ministeriale;

Visto il regolamento 13 novembre 2007, n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Considerata la necessità di mantenere in vigore le richiamate disposizioni dell'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 2006 fino alla data del 30 dicembre 2008;

Stabilendo il predetto regolamento all'art. 29, comma 1 che fino a tale data è possibile immettere in commercio medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica difformi dal regolamento comunitario, ma conformi alla normativa nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 2006 richiamato in premessa, le parole: «fino all'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 dicembre 2008».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 50

08A01927

DECRETO 29 febbraio 2008.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 di modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale dispone che con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 29 febbraio 2008, su proposta dell'AIFA, sono previste particolari disposizioni per la graduale applicazione del disposto del comma 1, con riferimento all'autorizzazione all'immissione in commercio dei gas medicinali;

Considerato che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la commercializzazione dei gas medicinali era disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 e, in particolare, dall'art. 14 che considerava i gas medicinali non soggetti all'autorizzazione all'immissione in commercio prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Considerata la necessità di sottoporre anche i gas medicinali all'attuale disciplina sui medicinali per uso umano conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;

Considerato, tuttavia, che i gas medicinali sono, salvo eccezioni, classificabili come medicinali di impiego medico ben noto e che non sono fino ad oggi emerse situazioni di rischio per la salute pubblica correlabili alla produzione degli stessi nel rispetto della previgente normativa o al loro impiego clinico tradizionale;

Considerata, altresì, la necessità di assicurare, nell'interesse della salute pubblica, l'assenza di soluzioni di continuità nella fornitura di gas medicinali sia alle strutture assistenziali pubbliche e private che alle farmacie aperte al pubblico;

Ritenuto di dover adottare misure che regolino la graduale applicazione ai gas medicinali del disposto del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Vista la proposta formulata dall'AIFA in data 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai gas medicinali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *oo)* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2.

Prosecuzione della commercializzazione

1. In deroga alla disposizione recata dal comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e conformemente a quanto previsto dal successivo comma 4-*bis* del medesimo articolo, aggiunto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2008, n. 274, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, i gas medicinali già in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere commercializzati:

a) fino al 31 dicembre 2009, se si tratta di medicinali composti da solo ossigeno;

b) fino al 30 giugno 2010, se si tratta di medicinali composti da solo azoto protossido;

c) fino al 31 dicembre 2010, se si tratta di medicinali composti da sola aria medicale;

d) fino al 31 dicembre 2011, se si tratta di medicinali composti da altri gas non associati o da miscele di gas.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e conseguenze della mancata presentazione

1. Al fine di consentire alle aziende produttrici di gas medicinali ed all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di provvedere con gradualità, rispettivamente, alla pre-

disposizione del dossier di supporto della domanda di A.I.C. ed all'espletamento delle procedure previste per il rilascio dell'A.I.C., sono fissati i seguenti termini per la presentazione delle domande:

a) 31 dicembre 2008, per i medicinali composti da solo ossigeno;

b) 30 giugno 2009, per i medicinali composti da solo azoto protossido;

c) 31 dicembre 2009, per i medicinali composti da sola aria medicale;

d) 31 dicembre 2010, per i medicinali composti da altri gas non associati o da miscele di gas.

2. Le domande presentate oltre il pertinente termine di cui al comma 1 saranno prese in esame dall'Agenzia italiana del farmaco decorsi 12 mesi dalla loro presentazione.

3. Per i medicinali per i quali non è stata presentata una regolare domanda di A.I.C. entro il pertinente termine stabilito dal comma 1, la norma derogatoria di cui all'art. 1 non trova più applicazione a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine inutilmente decorso.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il Ministro: TURCO

08A01928

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008.

Iscrizione della denominazione «Pane di Matera» nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, di cui al regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008, la denominazione «Pane di Matera» riferita alla categoria dei prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Pane di Matera», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Pane di Matera», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 160/2008 del 21 febbraio 2008.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pane di Matera» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

SCHEDA RIEPILOGATIVA
(CEE) N. 2081/92 del Consiglio
«Pane di Matera»
numero nazionale del fascicolo: 15/2004

(N. CE:.............)
D.O.P. ( ) — I.G.P. (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della I.G.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione Europea.

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 — 00187 ROMA;

tel: 06-4819968 — Fax: 06-42013126;

e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1. nome: Associazione per la Promozione e Valorizzazione del Pane di Matera;

2.2. indirizzo: via XX Settembre n. 25 — 75100 Matera;

telefono e fax.: 0835/335427;

e-mail;

2.3 composizione: Produttori/trasformatori (X) o altro /();

3. Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: Classe 2.4 — Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria - Pane -.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4 par. 2):

4.1. nome: «Pane di Matera I.G.P.»;

4.2. descrizione: Prodotto ottenuto utilizzando esclusivamente semola di grano duro i cui quantitativi devono essere in linea con i seguenti parametri: Glutine % Valore ≥ 11; Indice di giallo Valore ≥ 21; Umidità % Valore ≤ 15,50; Ceneri % s.s. Valore ≤ 2% s.s. Almeno il 20% delle semole utilizzate deve provenire da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo, coltivate nel territorio della provincia di Matera. Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati. Si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori all'interno del pane del diametro variabile da 2-3 mm. fino anche a 60 mm.), un sapore e un odore estremamente caratteristici.

All'atto dell'immissione al consumo il «Pane di Matera» IGP presenta le seguenti caratteristiche:

COMPOSIZIONE DI 100g DI PANE DI MATERA

	Intervallo di variabilità
Proteine 1)	8,2 ÷ 8,3
Glucidi	51,3 ÷ 53,4
di cui fibra	2,9 ÷ 3,7
Grassi	1,0 ÷ 1,2
Ceneri (%)	2,24 ÷ 2,51

1) Il tenore proteico è determinato come «sostanze azotate totali», moltiplicando il tenore in azoto per il coefficiente di trasformazione pari a 5,7.

CARATTERISTICHE SENSORIALI
DEI CAMPIONI DI PANE DI MATERA

Descrittori sensoriali	Compresi tra
Croccantezza della crosta	4.8 e 5.7
Odore acido	1.3 e 1.6
Odore di bruciato	3.2 e 4.3
Sapore acido	1.3 e 2.0

Volume specifico delle forme e velocità di indurimento della mollica di campioni di Pane di Matera nel corso di sette giorni di conservazione.

Campioni di pane	Volume specifico (dm^3/kg)	□/giorno consistenza 1)
A	4,44 b	1,70
B	3,80 ab	1,57
C	3,70 a	3,08
D	3,64 a	3,77

1) La consistenza della mollica è stata valutata dalla sua durezza, misurata come forza (N) necessaria per comprimere del 25% la parte centrale di una fetta di 25 mm di spessore.

Relativamente all'aspetto visivo il «Pane di Matera» si presenta di forma a cornetto oppure a pane alto, con pezzatura da 1 o 2 kg, con spessore della crosta di almeno 3 mm e con mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione.

4.3. zona geografica: La zona di produzione comprende tutto il territorio della Provincia di Matera.

4.4. prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione del grano, dei molini, e dei produttori, nonché la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5. metodo di ottenimento Il processo produttivo è sinteticamente il seguente: la produzione del Pane di Matera I.G.P. ha inizio con la preparazione del lievito madre (lievito naturale), con 1 kg. di farina W 300, 250 gr. di polpa di frutta fresca matura tenuta prima a macerare in acqua (250-300 cl.), posto in un cilindro di yuta, attendendo che raddoppi di volume tra 10 e 12 ore a 26-30 ^{0}C. All'impasto è aggiunto farina in quantità pari al peso ottenuto più il 40% di acqua, ripetendo i rinnovi, consistenti in semola ed acqua, svariate volte fino all'ottenimento di un impasto che lieviti in 3-4 ore. Il lievito madre può essere utilizzato al massimo per 3 rinnovi.

Gli ingredienti per la produzione del Pane di Matera I.G.P. sono: Semola di grano duro 100 kg, Lievito madre 20-30 kg., Sale 2.5-3 Kg., Acqua 75-85 lt.. Sono messi nell'impastatrice e lavorati per un tempo compreso tra 25-35 minuti. Dopo l'impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti, coprendolo con tele di cotone o lana, per ottenere lievitazione e temperatura omogenee. Successivamente si costituiscono e si pesano le preforme di 1,2 kg e di 2,4 kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale di 1 e 2 kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10%. Queste preforme, modellate manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti su tavole di legno, ricoprendole con una tela di cotone. Dopo una lievitazione finale per 30 minuti, le preforme si mettono a cottura in forni a legna, usando essenze legnose autoctone oppure a gas. Il confezionamento, per mantenere le caratteristiche di tipicità del «Pane di Matera», è effettuato o con microforato plastico, in parte colorato ed in parte trasparente per dare visibilità al prodotto, o con carta multistrato finestrata, anch'essa atta ad evidenziare il pane e garantire la conservabilità per un periodo di almeno una settimana.

Tutte le fasi dalla preparazione fino al confezionamento del prodotto, sono effettuate nella provincia di Matera, per garantire la rintracciabilità e il controllo del prodotto e mantenere le sue qualità. Tale scelta nasce dalla necessità di assicurare che tra la fase di preparazione e quella di confezionamento intercorra, come da tradizione, un brevissimo periodo di tempo, tale da garantire la conservazione di tutte le specificità del pane e dalla necessità di assicurare un controllo immediato e diretto sulle modalità di confezionamento, che in nessun modo devono contrastare con la preparazione del prodotto e alterarne la specificità e qualità.

Ove infatti il prodotto non venisse confezionato con immediatezza se ne comprometterebbe la conservabilità di 7 - 9 giorni, caratteristica questa specifica del prodotto.

I soggetti che intendono produrre la I.G.P. «Pane di Matera» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'U.E.

4.6. legame: L'ambiente di produzione del Pane di Matera incide profondamente sulle sue caratteristiche e sulle sue peculiarità in quanto influisce sulla composizione qualitativa dei lieviti naturali che vengono utilizzati per la panificazione, sull'attitudine alla panificazione delle semole ottenute dai frumenti coltivati nella «Collina materana» grazie alle caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media di 350 mm annui e temperature medie

comprese tra 5.7 e 24.1 ^{0}C), sulla produzione di essenze legnose utilizzate nei tradizionali forni a legna che esaltano il profumo e l'odore caratteristici del prodotto.

Grazie all'opera ed alla creatività dell'uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con le esigenze di vita e di cultura, il «Pane di Matera» è il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica ed è espressione autentica della civiltà contadina materana oltre che primaria risorsa economica.

La reputazione di cui gode l'I.G.P. «Pane di Matera» è indiscutibilmente già presente ed è legata alla combinazioni dei fattori produttivi nell'area di produzione e non richiede ulteriori dimostrazioni. Il prodotto è conosciuto e apprezzato proprio per le sue specifiche caratteristiche che lo rendono unico. I consumatori, perciò, lo riconoscono sul mercato.

Gli elementi che comprovano l'origine e la specificità del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al regno di Napoli ed oltre. Già nel 1857 risultano essere presenti a Matera quattro «maestri di centimoli», cioè quattro mulini. In ogni famiglia contadina, in ogni casa, c'era sempre un mortaio, scavato nella pietra che serviva per la molitura familiare del grano. Il primo mulino industriale comparve nel 1884, aveva circa 50 operai e una sirena che indicava l'inizio e la fine della giornata lavorativa. In quei tempi lontani in ogni famiglia ci doveva essere un forno privato al sevizio della singola famiglia o di un gruppo di famiglie. In seguito nacquero i forni pubblici, cui le famiglie portavano, da cuocere, ognuna il proprio pane «fatto» in casa. Ogni forno era scavato nella roccia ed ermeticamente chiuso. Dentro ardeva la legna prevalentemente di macchia mediterranea che aveva ed ha il profumo tipico. Le donne, sistemato il proprio pane e mentre il fornaio chiudeva ermeticamente la bocca del forno, tornavano a casa. Dopo circa tre ore il portellone veniva rimosso e si tiravano fuori forme alte e rotonde dal colore dell'oro e da profumo inconfondibile che le donne ritiravano riconoscendole dal marchio con le iniziali del proprio capofamiglia posto sul pane prima dell'infornata. Nel 1857 Pietro Antonio Ridola contava undici forni; negli anni 1959-55 se ne contavano circa quindici. La cittadinanza materana non si è allontanata dal culto del pane nemmeno quando, a partire dagli anni 1969-70, sono nettamente migliorate le condizioni di vita e, come base alimentare, sono subentrati altri cibi facendo vincere così la tradizione, la cultura e la qualità. La tracciabilità è garantita dall'istituzione di un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

4.7. struttura di controllo:

nome: IS.ME.CERT.;

indirizzo: centro direzionale Isola G1 — 80143 Napoli;

tel: 0817879789 - Fax: 0816040176;

e-mail: info@ismecert.it

4.8. etichettatura. Le etichette da apporre sulle confezioni conterranno le diciture «Indicazione Geografica Protetta» e «Pane di Matera» e il logotipo, da utilizzare in modo inscindibile con l'I.G.P. Il simbolo grafico è costituito da un icona orizzontale ovale il cui contorno superiore è delineato dalla dicitura: PANE DI MATERA.

Il contorno inferiore è delineato dalla dicitura: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA. All'interno dell'icona vengono raffigurati, in primo piano, due fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della Cattedrale sullo sfondo. All'indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è consentita, se il prodotto è stato cotto in forno a legna, l'aggiunta della dicitura «pane cotto in forno a legna».

4.9. condizioni nazionali.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PANE DI MATERA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Pane di Matera» è riservata al pane che risponde ai requisiti imposti dal Regolamento CEE 2081/92 ed alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è propria del pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente utilizzato dai panificatori del Materano. Tale sistema prevede l'utilizzo esclusivo di semola di grano duro *(triticum durum)* le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:

Glutine (%)	Valore > =11
Indice di giallo	Valore > =21
Umidità (%)	Valore < = 15.50
Ceneri (% s.s.)	Valore < = 2% s.s.

Almeno il 20% delle semole da utilizzare per la produzione del «Pane di Matera» deve provenire da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio della provincia di Matera.

Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

All'atto dell'immissione al consumo il «Pane di Matera» IGP presenta le seguenti caratteristiche:

COMPOSIZIONE DI 100g DI PANE DI MATERA

	Intervallo di variabilità
Proteine 1)	8,2 ÷ 8,3
Glucidi di cui fibra	51,3 ÷ 53,4
di cui fibra	2,9 ÷ 3,7
Grassi	1,0 ÷ 1,2
Ceneri (% s.s.)	2,24 ÷ 2,51

1) Il tenore proteico è determinato come «sostanze azotate totali», moltiplicando il tenore in azoto per il coefficiente di trasformazione pari a 5,7.

CARATTERISTICHE SENSORIALI
DEI CAMPIONI DI PANE DI MATERA

Descrittori sensoriali	Compresi tra
Croccantezza della crosta	4.8 e 5.7
Odore acido	1.3 e 1.6
Odore di bruciato	3.2 e 4.3
Sapore acido	1.3 e 2.0

Volume specifico delle forme e velocità di indurimento della mollica di campioni di Pane di Matera nel corso di sette giorni di conservazione.

Campioni di pane	Volume specifico (dm^3/kg)	□/giorno consistenza 1)
A	4,44 b	1,70
B	3,80 ab	1,57
C	3,70 a	3,08
D	3,64 a	3,77

1) La consistenza della mollica è stata valutata dalla sua durezza, misurata come forza (N) necessaria per comprimere del 25% la parte centrale di una fetta di 25 mm di spessore.

Art. 3.

La zona di produzione del «Pane di Matera» è quella di coltivazione delle vecchie varietà di cui all'art. 2. Comprende tutto il territorio della provincia di Matera.

Al fine di garantire il livello qualitativo, il controllo e la tracciabilità, il confezionamento e l'etichettatura del prodotto devono essere effettuati nella provincia di Matera. Tale scelta nasce dalla necessità di assicurare che tra la fase di preparazione e quella di confezionamento intercorra, come da tradizione, un brevissimo periodo di tempo, tale da garantire la conservazione di tutte le specificità del pane e dalla necessità di assicurare un controllo immediato e diretto sulle modalità di confezionamento, che in nessun modo devono contrastare con la preparazione del prodotto e alterarne la specificità e qualità. Ove infatti il prodotto non venisse confezionato con immediatezza se ne comprometterebbe la conservabilità di 7 - 9 giorni, caratteristica questa specifica del prodotto.

Art. 4.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione del grano, dei molini, e dei produttori, nonché la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Gli elementi che comprovano l'origine e la specificità del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al Regno di Napoli e oltre, come da autorevoli fonti storiche.

Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze artistiche e letterarie (fatte soprattutto di leggende e racconti popolari), che attestano l'importanza e il culto del pane nella vita e nell'economia del territorio di riferimento.

Gli oltre 130 panettieri, presenti nel Materano, insieme all'indotto economico derivante dalla coltivazione del frumento duro, dall'acquisizione di semole, dalla lavorazione e confezionamento del prodotto, danno ragione dell'importanza del pane nell'economia dell'area.

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, si procederà alla costituzione di un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

Art. 5.

L'elevato pregio qualitativo del «Pane di Matera» è riconducibile:

a) alla modalità di preparazione del lievito madre, che consente di utilizzare ceppi di lievito che si sviluppano nel territorio di produzione;

b) alla specificità della «collina materana» che, grazie alle sue caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media di 350 mm annui), è particolarmente vocata per la produzione delle vecchie varietà di frumento duro, che assicurano un'ottima attitudine alla panificazione delle semole;

c) all'utilizzo di essenze legnose locali, che esaltano il profumo e l'odore caratteristici del prodotto;

d) all'opera e alla creatività dell'uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con esigenze di vita e di cultura, facendo del «Pane di Matera» il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica, espressione di una particolare civiltà (la «civiltà contadina»), oltre che primaria risorsa economica.

Art. 6.

Per l'ottenimento del «Pane di Matera» occorre attenersi scrupolosamente al processo di produzione, qui di seguito descritto.

Preparazione del lievito madre (lievito naturale):

1 kg di farina W 300;

250 gr di polpa di frutta fresca matura tenuta prima a macerare in acqua (250-300 cl);

preparare un impasto elastico;

posizionarlo in un cilindro di yuta alto e stretto ed attendere che si raddoppi di volume (per un tempo compreso tra 10 e 12 ore, a 26-30 °C);

rimuovere l'impasto aggiungendo farina in quantità pari al peso ottenuto più il 40% di acqua;

ripetere detti rinnovi per svariate volte fino all'ottenimento di un impasto che lieviti in 3-4 ore.

Il lievito madre può essere utilizzato al massimo per tre rinnovi. Il rinnovo consiste nell'utilizzare parte dell'impasto originario, precedentemente lievitato, in aggiunta ad un altro impasto di semola ed acqua da far lievitare per la panificazione successiva. Le quantità percentuali di lievito e di semola, in relazione all'impasto, sono comprese, rispettivamente, tra 7-8% e 45-47%. I tre rinnovi consentono di aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola rimacinata di grano duro, nella percentuale del 15-25% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare. Al termine della lievitazione un'aliquota dell'impasto (dall'1,2 all'1,8% in funzione delle temperature dell'ambiente) viene conservata a 3-5 °C per la produzione successiva. Nella preparazione dell'impasto è consentito l'utilizzo di lievito compresso *(saccaromices cerevisiae)* in quantità che non superi l'1%.

Processo di produzione ingredienti:

1. semola di grano duro 100 kg;
2. lievito madre 20-30 kg;
3. sale 2.5-3 kg;
4. acqua 75-85 it.

Gli ingredienti vengono messi nell'impastatrice e lavorati per un tempo compreso tra 25-35 minuti. Il tempo può variare a seconda della quantità dell'impasto.

Dopo l'impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti, avendo l'accortezza di coprirlo con tele di cotone o lana. Ciò consente di ottenere lievitazione e temperatura omogenee. Successivamente si procede a costituire ed a pesare le preforme di 1,2 kg e di 2,4 kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale di 1 e 2 kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10%. Queste

preforme, previa una prima modellatura da eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti su tavole di legno, ricoprendole con una tela di cotone.

Dopo una lievitazione finale per 30 minuti, le preforme si mettono a cottura in forni a legna oppure a gas.

Il tempo di cottura varia in relazione alla pezzatura. Più precisamente, per le forme da 1 kg il tempo di cottura è di 2 ore nel forno a legna e di 1 ora e 30 minuti nei forni a riscaldamento indiretto. Per le forme da 2 kg, il tempo di cottura è fissato nei limiti di 2 ore e 30 minuti nel forno a legna e di 2 ore nei forni a riscaldamento indiretto. È ammessa una tolleranza del 50% dei tempi di cottura indicati.

Nel forno a legna, dopo un'ora e mezza di cottura, si apre la bocca per un tempo di 10-30 minuti in modo che fuoriesca il vapore; successivamente si richiude e si lascia cuocere per un'altra mezz'ora.

Nei forni a gas, invece, dopo un'ora si aprono le valvole di sfogo per la fuoriuscita del vapore. Si richiude il forno per un'altra mezz'ora con le valvole aperte.

Nel caso in cui si utilizzi il forno a legna, occorre impiegare essenze legnose a autoctone.

Il prodotto così ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla specificità del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all'interno del pane, del diametro variabile da 2-3 mm. fino anche a 60 mm.), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.

La conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i 7 giorni di tempo per le pezzatura da 1 kg ed i 9 giorni per la pezzatura da 2 kg.

Al fine di poter mantenere integre ed inalterate le caratteristiche di tipicità del «Pane di Matera», un ruolo fondamentale viene rivestito dal confezionamento che deve essere effettuato o con microforato plastico, in parte colorato ed in parte, trasparente per dare visibilità al prodotto, o con carta multistrato finestrata, anch'essa atta ad evidenziare il pane e garantire la conservabilità per un periodo di almeno una settimana.

Art. 7.

Il «Pane di Matera» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

forma a cornetto oppure a pane alto;

pezzatura da 1 o 2 kg;

spessore della crosta di almeno 3 mm;

mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;

umidità non superiore al 33%.

La particolare forma e la fragrante crosta che richiama il colore della calda terra lucana, racchiudono un cuore paglierino, immagine dei campi di grano e della relativa semola utilizzata: è il primo colpo d'occhio che, assieme al gusto ed al sapore, caratterizzano il «Pane di Matera».

La scelta di vecchie varietà di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non presenti in altre, dà luogo a farine che trasferiscono al pane il gusto ed il sapore unico che lo contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la realizzazione del lievito madre, che, prodotto con frutta fresca, aggiunge ulteriori e particolari sensazioni di gusto.

Art. 8.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. Cee n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Sulle etichette da apporre sulle confezioni dovranno comparire le diciture «Indicazione Geografica Protetta» e «Pane di Matera». Dovrà altresì comparire il logotipo, specifico ed univoco, da utilizzare in modo inscindibile con l'IGP, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati di seguito.

All'Indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è consentita, se il prodotto è stato cotto in forno a legna, l'aggiunta della dicitura «pane cotto in forno a legna».

Il simbolo grafico è composto da un'icona orizzontale ovale il cui contorno superiore è delineato dalla dicitura: PANE DI MATERA, carattere HOLSTEIN - BOLD; corpo 88; colore: cyan 0%, Magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

Il contorno inferiore è delineato dalla dicitura: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere HOLSTEIN - BOLD; corpo 45; colore: cyan 0%, Magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

All'interno dell'icona vengono raffigurati, in primo piano, due fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della Cattedrale sullo sfondo.

08A01610

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 marzo 2008.

Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare:

il comma 20, il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

il comma 24, lettera *a)*, la quale prevede che, per l'attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Ritenuto che, per le finalità di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano essere definiti con riferimento ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;

Ritenuto che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 debbano essere riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica adeguatamente più stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Decreta:

Art. 1.

Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 1.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l'intervento realizzato ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;

b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;

c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Valori di trasmittanza termica

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 2.

Art. 3.

Metodologie di calcolo

1. Ai fini del presente decreto, le metodologie per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, sono conformi a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.

3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni dell'imposta sul reddito di cui di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali di cui all'art. 1, comma 2, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.

Roma, 11 marzo 2008

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009

a) Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m^2 anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	*a 601 GG*	*a 900 GG*	*a 901 GG*	*a 1400 GG*	*a 1401 GG*	*a 2100 GG*	*a 2101 GG*	*a 3000 GG*	*oltre 3000 GG*
≤0,2	**8,5**	**8,5**	**12,8**	**12,8**	**21,3**	**21,3**	**34**	**34**	**46,8**	**46,8**
≥0,9	**36**	**36**	**48**	**48**	**68**	**68**	**88**	**88**	**116**	**116**

b) Tutti gli altri edifici

Tabella 2. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m^3 anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	*a 601 GG*	*a 900 GG*	*a 901 GG*	*a 1400 GG*	*a 1401 GG*	*a 2100 GG*	*a 2101 GG*	*a 3000 GG*	*oltre 3000 GG*
≤0,2	**2,0**	**2,0**	**3,6**	**3,6**	**6**	**6**	**9,6**	**9,6**	**12,7**	**12,7**
≥0,9	**8,2**	**8,2**	**12,8**	**12,8**	**17,3**	**17,3**	**22,5**	**22,5**	**31**	**31**

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010

a) Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 3. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m^2 anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	*a 601 GG*	*a 900 GG*	*a 901 GG*	*a 1400 GG*	*a 1401 GG*	*a 2100 GG*	*a 2101 GG*	*a 3000 GG*	*oltre 3000 GG*
≤0,2	**7,7**	**7,7**	**11,5**	**11,5**	**19,2**	**19,2**	**27,5**	**27,5**	**37,9**	**37,9**
≥0,9	**32,4**	**32,4**	**43,2**	**43,2**	**61,2**	**61,2**	**71,3**	**71,3**	**94,0**	**94,0**

b) Tutti gli altri edifici

Tabella 4. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m^3 anno

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	*a 601 GG*	*a 900 GG*	*a 901 GG*	*a 1400 GG*	*a 1401 GG*	*a 2100 GG*	*a 2101 GG*	*a 3000 GG*	*oltre 3000 GG*
≤0,2	**1,8**	**1,8**	**3,2**	**3,2**	**5,4**	**5,4**	**7,7**	**7,7**	**10,3**	**10,3**
≥0,9	**7,4**	**7,4**	**11,5**	**11,5**	**15,6**	**15,6**	**18,3**	**18,3**	**25,1**	**25,1**

3. Modalità di calcolo

I valori limite riportati nelle tabelle ai commi 1 e 2 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:

a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.

ALLEGATO B
(articolo 2)

Valori limite di trasmittanza termica

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 1. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m^2K)

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0.40	0.38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m^2K)

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0.36	0.34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

08A01909

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 febbraio 2008.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per controversie individuali e plurime di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Visto il proprio decreto n. 21 del 15 ottobre 2003 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Tenuto conto della nota ministeriale n. 1564 del 14 ottobre 2002, sulle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

Valutato il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti nella provincia, secondo la costante prassi giurisprudenziale, attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali e numero dei dipendenti delle aziende associate;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative presenti sul territorio della provincia;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali e plurime di lavoro;

Esaminati gli atti istruttori, i dati e gli elementi forniti dalle associazioni sindacali operanti nella provincia;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali ritenute più rappresentative;

Decreta:

È ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Biella, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, così composta:

direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato - presidente;

componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) sig.ra Paola Chimenti (Ascom - Confcommercio);

2) dott. Gabriele Pagani (Confartigianato);

3) dott. Riccardo Di Pane (Unione Industriale Biellese);

4) ing. Gianfranco Fasanino (Associazione Contadini Biellesi);

componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:

1) sig.ra Gloria Missaggia (Associazione sindacale C.G.I.L.);

2) sig. Sergio Segala (Associazione sindacale C.I.S.L.);

3) rag. Paolo Leardi (Associazione sindacale C.I.S.A.L.);

4) sig. Mauro Orsan (Associazione sindacale U.I.L.);

componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) dott. Valeria Dioniso (Ascom - Confcommercio);

2) dott. Massimo Foscale (Confartigianato);

3) dott. Susanna Rovere (Unione Industriale Biellese);

4) sig.ra Cristina Liprandi (Associazione Contadini Biellesi);

componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

1) sig. Giuseppe Carluccio (Associazione sindacale C.G.I.L.);

2) sig. Gilberto Persico (Associazione sindacale C.I.S.L.);

3) sig. Alberto Lazzarato (Associazione sindacale C.I.S.A.L.);

4) sig. Giorgio Carrer (Associazione sindacale U.I.L.).

La commissione, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dal 13 febbraio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.

Biella, 13 febbraio 2008

Il direttore provinciale: CORRENTE

08A01417

DECRETO 22 febbraio 2008.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il decreto direttoriale n. 24 del 19 aprile 2006, con il quale si è provveduto a fissare le tariffe provinciali di facchinaggio a partire dal 1° marzo 2006 fino al 31° dicembre 2007, e ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione;

Sentito nell'incontro del 20 febbraio 2008 l'Osservatorio provinciale sull'attività di facchinaggio cui partecipano le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali operanti nello specifico settore, e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta circostanza;

Considerato che le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la legge n. 142/2001 e il decreto legislativo n. 6/2003, hanno, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti;

Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione, l'incremento del costo previdenziale del lavoro e l'aumento retributivo nel settore autotrasporto e spedizioni merci (relativamente all'operaio facchino di 5° livello);

Decreta

l'incremento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 7,5% rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1° marzo 2008 fino al 31 dicembre 2008.

Le nuove tariffe risultano, pertanto, determinate come da allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, che viene contestualmente trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la sua pubblicazione.

Avverso il provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.

Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Padova, 22 febbraio 2008

Il direttore provinciale: DRAGO

ALLEGATO

OGGETTO: tariffe di facchinaggio in vigore dall'01.03.2008 al 31.12.2008– Decreto Direttoriale n.3/2008 del 22.02.2008.

LAVORI IN ECONOMIA:

- tariffa oraria ordinaria	€	17,20
- tariffa oraria lavoro notturno (occasionalmente prestato di notte o in prosecuzione di attività diurna) maggiorazione 50%	€	25,80
- tariffa oraria lavoro notturno in turni non avvicendati (prestazioni eseguite con carattere di continuità in turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00) magg.25%	€	21,50
- tariffa oraria nel giorno di sabato – maggiorazione 40%	€	24,08
- tariffa oraria lavoro festivo – maggiorazione 75%	€	30,01
- tariffa oraria lavori in frigorifero (carico e scarico):		
temperatura fino a –11°	€	17,20
temperatura oltre –11°	€	24,08

LAVORI A COTTIMO: (operazioni di carico e scarico)

MERCI CHE NON OLTREPASSANO IL QUINTALE:			
- Imballate o insaccate fino a 50 Kg	al q.le	€	1,421
- Imballate o insaccate da 51 Kg a 100 Kg	al q.le	€	1,181
- Alla rinfusa	al q.le	€	1,483
- Insaccatura e legatura	al q.le	€	0,794
- Travasatura	al q.le	€	0,586
- Pesatura	al q.le	€	0,404
- Vuotatura	al q.le	€	0,215
- Farina di ossa di pesce	al q.le	€	1,480
- Tabacco in fusti	al q.le	€	3,092

VINO – OLIO – LIQUORI, ecc.

- In fusti fino a 5 quintali	al q.le	€	1,486
- In fusti da 5 quintali a 8 quintali	al q.le	€	2,263
- In serbatoi o cisterne con pompa a mano	al q.le	€	1,987
- In fiaschi sciolti	al q.le	€	2,833
- In damigiane	al q.le	€	1,966
- Pesatura fusti e damigiane	al q.le	€	0,616

COMBUSTIBILI SOLIDI:

- Carbone vegetale in sacchi	al q.le	€	1,871
- Insaccatura e legatura carbone vegetale	al q.le	€	1,526
- Carbone vegetale, coke, mattonelle, antracite, lignite alla rinfusa da vagone a veicolo e viceversa	al q.le	€	3,252
- Insaccatura e legatura coke, mattonelle, ecc.	al q.le	€	0,981
- Legna da ardere comune (sbreghe)	al q.le	€	1,300
- Pesatura	al q.le	€	0,495
- Vuotatura	al q.le	€	0,380

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI:

- Frutta, legumi, verdura, agrumi, patate, cipolle, arachidi (carico)	al q.le	€	1,749
- Scarico	al q.le	€	1,436
- Scarico alla rinfusa	al q.le	€	2,447
- Scarico uva pigiata in cantina per castellata	al q.le	€	25,015
- Stivaggio, distivaggio merci imballate e alla rinfusa	al q.le	€	0,701

MATERIALE EDILE:

- Calce in zolle	al q.le	€	4,053
- Calce cemento e gesso in sacchi	al q.le	€	1,038
- Eternit	al q.le	€	3,080
- Ghiaia, sabbia, mattoni comuni, arelle per soffitti, forati, tegole, mattonelle	al q.le	€	1,480

LEGNA DA OPERA:

- Tavole e travetti	al q.le	€	1,966
- Travi e tronchi fino a 2 quintali	al q.le	€	2,447
- Travi e tronchi oltre 2 quintali	da convenirsi		
- Compensati, radica, ecc.	al q.le	€	1,492

PRODOTTI CHIMICI:

- Calcidro, soda caustica, calciocianamide, zolfo in sacchi fino a 50 Kg	al q.le	€	1,965
- Pennelli, conc.chimici in sacchi – esclusa calciocianamide	al q.le	€	1,438
- Materie prime per fabbricazione materie plastiche	al q.le	€	1,459

MERCI VARIE:

- Canne, pali, piante vive in fasci	al q.le	€	3,461
- Carta in risme e carbone in pacchi	al q.le	€	1,966
- Carta da stampa in rotoli, in pacchi	al q.le	€	2,447
- Catrami in pani	al q.le	€	1,966
- Cuoio in balle	al q.le	€	2,925
- Ferro, verghe in fasci, putrelles fino al quintale	al q.le	€	1,541
- Filo di ferro a rotoli, filo spinato, chiodi in pacchi	al q.le	€	2,034
- Fieno e paglia in balle pressate	al q.le	€	2,159
- Gomma alla rinfusa	al q.le	€	3,929
- Lamiere fino al quintale	al q.le	€	3,421
- Lamiere a verghe oltre il quintale	da convenirsi		
- Macchinari alla rinfusa	da convenirsi		
- Marmi in lastre fino al quintale	al q.le	€	3,044
- Marmi in lastre oltre il quintale	da convenirsi		
- Oli combustibili, lubrificanti, combustibili in casse	al q.le	€	1,966
- Pasta in sacchi	al q.le	€	1,371
- Pelli fresche e salate	al q.le	€	2,447
- Radiatori per riscaldamento	al q.le	€	2,159
- Rottami in ferro	al q.le	€	2,042
- Stracci, carta da macero, crine in balle o pressate	al q.le	€	3,229
- Stracci alla rinfusa	al q.le	€	3,929
- Vetro in casse oltre il quintale	al q.le	€	3,229
- Stoccafisso	al q.le	€	1,850
- Panettoni e prodotti similari	al q.le	€	3,085

LAVORI IN FRIGORIFERO:

- Scarico, carico: media temperatura da + 11° a – 11° al quintale	al q.le	€	2,714
bassa temperatura oltre – 11°	al q.le	€	3,688
- Pesatura	al q.le	€	0,863
- Massa interna	al q.le	€	2,257

ELETTRODOMESTICI:

- Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, cucine a gas o combustibile	al pezzo	€	3,396
- Apparecchi radio	al pezzo	€	1,633
- Scaldabagni	al pezzo	€	1,957
- Computers	al pezzo	€	4,317

CAMBI DI CASA: (traslochi)

- Piano terra o rialzato	all'ora	€	21,832
- Primo piano	all'ora	€	23,116
- Secondo piano	all'ora	€	25,176
- Terzo piano	all'ora	€	25,933
- Quarto piano	all'ora	€	23,978
- Quinto piano	all'ora	€	29,575
- Sesto piano	all'ora	€	30,867
- Settimo piano	all'ora	€	32,684
- Dall'ottavo piano in su	da convenirsi		

FACCHINAGGIO DEL GRANO:

- Entrata magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,356
- Uscita magazzini alla rinfusa	al q.le	€	0,393
- Entrata magazzini a sacco	al q.le	€	0,352
- Uscita magazzini a sacco	al q.le	€	0,429

OPERAZIONE VARIE:

- Copertura e legatura carri ferroviari	cadauno	€	14,604
- Stivaggio e di stivaggio merci su veicoli, automezzi	al q.le	€	0,478
- Il percorso è compreso entro i 20 metri			
- Da 20 metri e 30 metri – maggiorazione in più	al q.le	€	0,490
- Oltre i 30 metri maggiorazione in più	da convenirsi		
- Per ogni gradino sia in salita che in discesa maggiorazione in più	al q.le	€	0,049

08A01583

DECRETO 26 febbraio 2008.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 11/04 del 25 novembre 2004 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la nota del 19 febbraio 2008 con la quale il sig. Romagnolo Piergiuseppe ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza della CGIL di Rovigo;

Vista la nota del 7 gennaio 2008 con la quale la UIL di Rovigo ha designato in seno alla predetta commissione il sig. Ielo Antonino e il sig. Antonio del Conte, rispettivamente membro effettivo e membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

1. Il sig. Ielo Antonino, nato a Reggio Calabria il 30 ottobre 1944 e residente a Rovigo in via Locatelli, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

2. Il sig. Del Conte Antonio, nato a Rovigo il 16 giugno 1931 ed ivi residente in viale Porta Adige n. 16/B, già membro effettivo, è nominato membro supplente della commissione stessa in sostituzione del sig. Romagnolo Piergiuseppe, dimissionario.

3. I suddetti componenti dureranno in carica fino al 24 novembre 2008, data di scadenza della commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 30, della legge n. 340/2000, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 26 febbraio 2008

Il direttore provinciale: BORTOLAN

08A01659

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 febbraio 2008.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori al «CAF C.G.N. Contribuenti e famiglie S.r.l.», in Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al quale i centri di assistenza fiscale possono essere costituiti da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999 n. 164, recante le norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con particolare riferimento al capo II;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999 n. 166, con il quale si individuano gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al capo II del sopraccitato regolamento del 31 maggio 1999 n. 164;

Visto il decreto del Direttore del dipartimento delle Entrate del 3 agosto 1998 con il quale veniva autorizzato il C.G.N. Contribuenti e Famiglie S.r.l. con sede in Pordenone via San Giuliano n. 43 all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Considerato che il C.G.N. S.r.l. in data 2 aprile 2004 aveva comunicato la cessazione di tutti i propri centri di raccolta e la revoca della nomina dei relativi incaricati con decorrenza 31 marzo 2004;

Vista la nota prot. n. 2005/24732 del 4 agosto 2005 con cui la scrivente consentiva la continuazione dell'attività del CAF C.G.N. Contribuenti e Famiglie S.r.l., limitatamente alla definizione dei controlli 730/2002 e

730/2003 con i vari Uffici dell'Agenzia delle Entrate in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 ex art. 36-*ter*, alla definizione dei rapporti con l'I.N.P.S. per ISEE e RED, alla definizione dei rapporti con altri enti per ISEE e alla definizione utenza per il servizio telematico di accesso agli archivi informatici con l'Agenzia del Territorio.

Vista la nota del 4 febbraio2008, con cui l'Ufficio Governo Accertamento e studi di settore di questa Direzione ha comunicato che è stata conclusa l'attività di controllo concernente l'importo delle sanzioni da irrogare per il visto di conformità infedele per le violazioni commesse negli anni 2001, 2002 e 2003;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati prevista dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997 n 241 al CAF C.G.N. Contribuenti, Famiglie S.r.l. iscritta al n. 42 dell'Albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Trieste 20 febbraio 2008

Il direttore regionale: LATTI

08A01857

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Torino - Servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione a sistema WEB del sistema informativo dei servizi di pubblicità immobiliare di Ivrea;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 224/2008 del 27 febbraio 2008;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: i giorni 25 e 26 febbraio 2008 - regione Piemonte: Ufficio provinciale di Torino - Servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 marzo 2008

Il direttore regionale: ORSINI

08A01788

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 6 marzo 2008, n. **4075-P.**

Alimenti soggetti alla procedura di notifica dell'etichetta al Ministero della salute, con particolare riferimento agli alimenti addizionati di vitamine e minerali o di talune altre sostanze di cui al regolamento (CE) 1925/2006. Indicazioni sulle modalità della procedura di notifica.

Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
U.S.M.A.F.
U.V.A.C.
A.F.I.
A.I.I.P.A.
A.I.O.
Assoerbe
CNA Alimentare
CONFAPI unione alimentari
Confartigianato alimentazione Federalimentare
Federchimica Assospecifici
Federfarma
Federfarma servizi
Federimpresa erbe
Federsalus
Federazione erboristi italiani F.E.I.
Siste
Unerbe
Unintegra
Enti e operatori interessati

Premessa

In attesa di un inquadramento normativo specifico comunitario, in Italia gli alimenti arricchiti con vitamine e minerali, analogamente agli integratori alimentari, sono stati transitoriamente inclusi nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, come esplicitato con la Circolare 16 aprile 1996, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996).

Gli integratori alimentari sono stati armonizzati a livello comunitario dalla direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) 1925/2006 del 20 dicembre 2006 «sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti», viene disciplinata specificamente anche tale categoria di prodotti.

Sulle modalità da seguire per la procedura di notifica è stata emanata la Circolare del Ministero della sanità 17 luglio 2000, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2000).

La presente Circolare aggiorna quanto previsto dalle due Circolari sopra citate, in attesa di un apposito inquadramento normativo della materia.

1. Alimenti arricchiti con vitamine e minerali

Visto l'art. 15 del regolamento (CE) 1925/2006, l'immissione in commercio degli alimenti arricchiti con vitamine e minerali resta subordinata alla notifica di un modello di etichetta al Ministero della salute, Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti, Direzione generale sicurezza alimenti e nutrizione, Ufficio IV, secondo la procedura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo n. 111/92.

Richiamando le disposizioni del regolamento (CE) 1925/2006 si fa presente, in attesa della definizione a livello comunitario dei livelli ammessi di vitamine e minerali, che l'arricchimento deve portare alla disponibilità di alimenti sicuri e idonei a complementare gli apporti di tali nutrienti, sulla base delle evidenze disponibili.

Si fa inoltre presente che per la fabbricazione di alimenti arricchiti con vitamine e minerali disciplinati dal regolamento (CE) 1925/2006:

1) continua ad essere ammesso, fino al 19 gennaio 2014, l'impiego di sostanze in forme non elencate nell'allegato II dello stesso regolamento già impiegate in prodotti notificati entro il 19 gennaio 2007. Il Ministero della salute pubblica l'elenco delle sostanze ammesse alla deroga sul proprio sito (www.ministerosalute.it).

2) restano subordinati all'autorizzazione del Ministero della salute gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 111/1992.

Gli stabilimenti autorizzati, con la relativa tipologia di produzione, vengono inclusi nell'elenco di cui all'art. 10, comma 6 del decreto legislativo n. 111/92.

2. Alimenti addizionati di sostanze diverse da vitamine e minerali

2.1 Secondo quanto concordato a livello comunitario il 14 febbraio 2005 dal Comitato di cui all'art. 58 del regolamento (CE) 178/2002, alimenti addizionati di sostanze che abbiano fatto registrare un consumo solo negli integratori alimentari vanno considerati come *novel food* ai sensi del regolamento (CE) 258/97.

Si determina infatti una nuova situazione di consumo, non più circoscritta, che deve essere valutata in

relazione all'aumento delle fonti disponibili della sostanza in questione e dei livelli di esposizione da parte dei consumatori.

Per sole finalità di monitoraggio, alle imprese titolari di prodotti autorizzati come novel food per l'aggiunta di sostanze ad effetto funzionale, ad esempio i fitosteroli, è richiesto di seguire la procedura di notifica per l'immissione in commercio.

Il Ministero della salute pubblica e aggiorna periodicamente sul proprio sito l'elenco delle tipologie di novel food la cui immissione in commercio in Italia richiede la notifica.

2.2. Alla luce di quanto sopra indicato, l'aggiunta agli alimenti per finalità funzionali di sostanze già impiegate a livello comunitario come ingredienti alimentari al di fuori degli integratori non consente di applicare il regolamento (CE) 258/97. Esempi al riguardo sono rappresentati dal coenzima Q10 e dalla luteina.

È richiesto di seguire la procedura di notifica anche per la commercializzazione di alimenti addizionati con sostanze che, per l'aumentare delle fonti alimentari disponibili, richiedono un monitoraggio dei livelli di esposizione, secondo i criteri previsti dal regolamento (CE) 1925/2006 (*cfr.* 20º considerando).

Il Ministero della salute pubblica e aggiorna periodicamente sul proprio sito anche l'elenco delle sostanze che richiedono la notifica degli alimenti a cui vengono addizionate.

Resta fermo che i prodotti notificati vengono valutati caso per caso, in relazione alla loro adeguatezza nutrizionale e alla idoneità come fonte della sostanza addizionata.

3. Prodotti attualmente soggetti alla procedura di notifica

Alla luce di quanto precede, risulta attualmente subordinata alla procedura di notifica la commercializzazione delle seguenti categorie di prodotti:

a) Prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo n. 111/1992:

prodotti senza glutine, prodotti ipo/asodici compresi i sali dietetici, prodotti per sportivi, prodotti per individui con turbe del metabolismo glucidico (diabete) e altri prodotti destinati ad una alimentazione particolare non disciplinati da direttive tecniche specifiche.

È altresì subordinata alla procedura di notifica la commercializzazione di prodotti dietetici destinati a fini medici speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57, che ha dato attuazione alla direttiva 99/21/CE.

b) Integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 169/2004.

c) Alimenti arricchiti di vitamine e minerali, di cui al regolamento (CE) 1925/2006.

d) Alimenti già autorizzati come novel food per aggiunte funzionali.

e) Alimenti addizionati per finalità funzionali di sostanze cui non è applicabile il regolamento (CE) 258/97.

Si fa infine presente che il regolamento (CE) 1925/2006, per effetto del già citato art. 15, prevede anche la possibilità di subordinare alla procedura di notifica la commercializzazione di alimenti contenenti le sostanze che saranno elencate nell'allegato III parti B e C.

A seguito dell'inclusione di una sostanza nel suddetto allegato, il Ministero della salute si riserva di fornire informazioni circa l'applicazione della procedura di notifica alla commercializzazione degli alimenti contenenti la sostanza in questione.

4. Procedura di notifica: precisazioni e indicazioni

Ogni notifica deve essere effettuata con una nota di trasmissione (*cfr.* allegato 1) riferita ad un singolo prodotto. A tale nota va allegato un modello di etichetta nella veste grafica corrispondente a quella utilizzata per la commercializzazione in copia fotostatica formato A4 datata, timbrata e firmata, con i caratteri dei testi ben leggibili.

Nel caso di etichette multilingue va altresì fornita una scheda, nello stesso formato A 4, recante la sola versione in lingua italiana.

Alla nota di trasmissione va allegata l'attestazione del versamento dei diritti spettanti al Ministero della salute, per ciascun prodotto, ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni (€ 160,20 sul conto corrente postale n. 11281011 intestato a «Tesoreria provinciale dello Stato, Viterbo»).

L'etichetta, la nota di trasmissione, la ricevuta del versamento sopra indicato ed eventualmente la scheda riassuntiva devono essere trasmessi anche su supporto digitale con file in formato PDF. La trasmissione può avvenire per via postale o per consegna diretta nelle strutture di ricevimento del pubblico (front office).

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi occorre allegare certificato di libera vendita o attestazione che lo stabilimento è autorizzato a produrre la tipologia del prodotto notificato, rilasciati dell'Autorità competente del Paese di provenienza.

In caso di variazione al modello di etichetta si deve provvedere ad una nuova trasmissione dello stesso. Per modifiche di composizione o delle indicazioni è dovuto il versamento di una nuova tariffa.

Si precisa che l'esame ministeriale dell'etichetta è volto ad accertare l'adeguatezza del prodotto in relazione alla composizione, agli apporti giornalieri, alle proprietà rivendicate e alle indicazioni, senza rivestire il significato di un esame formale dell'etichetta stessa.

Le imprese devono farsi carico di assicurare che l'etichetta del prodotto immesso in commercio risulti conforme a tutte le disposizioni applicabili in materia di etichettatura, dettate dal decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 109, dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n, 77 ove applicabili, e dalla normativa specifica in cui ricade il prodotto oggetto della notifica.

Le imprese sono tenute altresì ad assicurare la conformità dei prodotti notificati a tutte le disposizioni della legislazione alimentare in materia di sicurezza, ove applicabili.

Ai sensi del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, dopo novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica vale il principio del silenzio-assenso.

Resta fermo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 169/2004, che gli integratori alimentari provenienti da Paesi terzi possono essere immessi in commercio solo dopo la decorrenza del termine predetto.

L'Ufficio IV comunica formalmente alle imprese interessate la chiusura della procedura solo per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare da includere nel Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.

Nel caso in cui il Ministero della salute intervenga con richieste di adempimenti, le imprese devono ottemperare entro e non oltre trenta giorni.

Se viene richiesta documentazione, vanno presentati solo dati ed elementi generalmente riconosciuti sul piano scientifico. Per documentare le proprietà di un prodotto si deve tener conto delle specifiche quantità di assunzione proposte delle sostanze caratterizzanti, sia in relazione alla sicurezza che alle proprietà rivendicate.

La documentazione deve essere trasmessa anche su supporto digitale con file in formato PDF.

Qualora si richieda ad una impresa di non immettere in commercio un prodotto o, ove del caso, di ritirarlo dal mercato, la richiesta sarà contestualmente inviata all'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente per gli opportuni accertamenti.

L'impresa interessata è tenuta a dare tempestiva e formale assicurazione al Ministero della salute di aver ottemperato a quanto prescritto.

I prodotti notificati non possono comunque essere immessi in commercio senza riportare in etichetta tutte le avvertenze eventualmente previste.

La circolare 16 aprile 1996, n. 8 e la Circolare 17 luglio 2000, n. 11 sono abrogate.

La presente circolare viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

Al Ministero della Salute - Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti – Direzione generale Sicurezza Alimenti e Nutrizione - Ufficio IV. via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Il sottoscritto .... rappresentante della società .... con sede legale in .... via/piazza .... n....

telefono .... fax .... partita IVA o codice fiscale.............

notifica,

secondo la procedura definita dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 l'immissione in commercio del prodotto (indicare la denominazione commerciale completa): ....

□ prodotto destinato ad una alimentazione particolare:

□ senza glutine;

□ ipo/asodici;

□ per sportivi;

□ per diabetici;

□ altri prodotti;

□ fini medici speciali.

□ integratore alimentare;

□ alimento arricchito in vitamine o minerali;

□ alimenti già autorizzati come novel food per aggiunte funzionali;

□ alimento addizionato di sostanze funzionali

(barrare la voce che interessa)

fabbricato da .... ;

nello stabilimento di .... ;

importato da .... ;

nelle confezioni.. ;

(eventualmente) nei gusti ....

Il prodotto è / non è commercializzato in altro Stato dell'Unione europea (in caso di risposta affermativa, indicare quale e produrre documentazione che attesta tale commercializzazione

È prodotto in uno Stato terzo (in caso affermativo, allegare la certificazione rilasciata dalle Autorità del Paese di provenienza).

Allega alla presente:

tre esemplari di etichetta in veste grafica definitiva o in copia fotostatica datata, timbrata e firmata;

bollettino attestante il versamento dei diritti spettanti al Ministero della Salute ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni (attualmente - decreto ministeriale 5 giugno 2003 - il versamento è di € 160,20 da effettuarsi sul c/c postale n. 11281011 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato - Viterbo).

Data....................................

Firma e timbro.......................

08A01879

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario «Guardian SR iniettabile»

Provvedimento n. 46 del 29 febbraio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario «GUARDIAN SR iniettabile».

Procedura di mutuo riconoscimento N. IT/V/0111/001/II/01.

Confezioni: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103186019.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia - via Nettunense 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento:

Variazione II

Si autorizza la modifica relativa alla indicazione per cani di 12 settimane di età con conseguente modifica del punto 4.3 (Controindicazioni) e punto 4.9 (Posologia e via di somministrazione) del sommario delle caratteristiche del prodotto e delle etichette.

4.3 Controindicazioni: «non utilizzare in cani al di sotto di 12 settimane di età».

4.9 Posologia e via di somministrazione

«.....(*omissis*) Per cani tra le 12 settimane ed i 9 mesi di età in accrescimento .... (*omissis*).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha efficacia immediata.

08A01929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cevac Transmune»

Provvedimento n. 45 del 29 febbraio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia «CEVAC TRANSMUNE»

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0253/001/IB/001.

Confezioni:

scatola con 20 fiale liofilizzato da 2000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966014;

scatola con 20 fiale liofihizzato da 5000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966026;

scatola con 20 fiale liofilizzato da 10000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966038;

confezione da 5 bottiglie in plastica da 100 ml di diluente - A.I.C. n. 103966040;

confezione da 5 bottiglie in plastica da 500 ml di diluente - A.I.C. n. 103966053.

Titolare A.I.C.: Ceva vetem S.p.A. con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB, n. 42a. 1 - modifica validità del diluente (prolungamento)

Si autorizza il prolungamento del periodo di validità del solvente, come confezionato per la vendita, da 18 mesi a 26 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01930

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Livenza».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Alto Livenza»;

Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ALTO LIVENZA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per la province di Treviso e Pordenone.

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, I. M. 2.15 Malbech, Marzemino, Merlot,

Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Tai (da Tocai friulano), Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet frane, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Treviso e Pordenone fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica «Alto Livenza» coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansué, Motta di Livenza e Meduna di Livenza in provincia di Treviso e dei comuni di. Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 19, ad eccezione delle tipologie con la specificazione del vitigno Syrah, Manzoni rosa e Tai per i quali la produzione massima è rispettivamente di 15, 12 e 25 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione tipica «Alto Livenza», con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È uttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alto Livenza» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

08A01807

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione.

Pertanto con determinazione del dirigente dell'Area - Settore II, le medesime sono state cancellate dal Registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

Ottaviani International S.r.l. Recanati (Macerata) 204/MC.

Cecchini Sandro Giuseppe & C. S.n.c. Recanati (Macerata) 71/MC.

08A01809

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-066) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00